



COORDINAMENTO
LIGURE
STUDI
MILITARI

STATUTO

(Art. 1)

(Denominazione)

È costituita, con sede in GENOVA, viale Modugno Loc. La Vetta di Pegli, l'Associazione denominata **Coordinamento Ligure di Studi Militari (C.L.S.M.)** in forma d'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Tale ultima locuzione dovrà essere obbligatoriamente usata in abbinamento alla denominazione in seguito della denominazione estesa o con abbreviata in CLSM-Onlus

(Art. 2)

(Scopo)

Il CLSM-Onlus ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si propone lo svolgimento, prevalentemente nel territorio della **Regione Liguria**, di attività nell'ambito dei seguenti settori, come individuati ai sensi del D. Lgs. 04-12-1997 n. 460.

- A. Tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01-06-1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni al Dpr.30-09-1963 n. 1409.
- B. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 05-02-1997 n.22, limitatamente ai comprensori interessati alle attività associative.
- C. Ricerca, individuazione, conservazione e valorizzazione della cultura e storia militari, in tutti i loro aspetti, nello spirito dell'Art. 11 della Costituzione e degli Artt. 10 e 11 della legge 11.7.1978 Norme di principio della Disciplina Militare e, per raggiungere questo scopo:
 1. Cura l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni culturali o scientifiche;
 2. cura la pubblicazione, anche periodica, e la diramazione di studi, notiziari, bollettini d'informazione, siti informatici ed altri tipi di documenti in proprio o attraverso altri organi di stampa,
 3. cura l'effettuazione di ricerche, anche d'intesa con enti (specie di ricerca universitari o delle FFAA), associazioni o privati,
 4. cura la raccolta di materiale informativo e/o fotografico a corredo degli studi destinati alla pubblicazione su riviste specializzate o

altri organi di stampa,

5. cura la promozione e l'organizzazione di visite di studio concernenti opere militari di particolare interesse con analoghe associazioni sia nazionali che estere, nonché con Università, Comandi, Enti, Musei e fondazioni sia pubblici che privati,
6. cura lo sviluppo di qualsiasi attività collaterale che possa comunque, direttamente o indirettamente collegarsi con le finalità societarie (es. mostre, manifestazioni, raduni, ecc.),
7. ricerca, gestisce e cura in appositi locali l'esposizione museale e documentale permanente d'ogni tipo di reperto e documentazione storici attinenti alle finalità dell'associazione e tramite apposite associazioni collegate, crea le condizioni per l'apertura al pubblico dell'esposizione o museo, nei giorni e negli orari stabiliti
8. promuove la concessione o il patrocinio di borse di studio e di premi di laurea o di dottorato, per incentivare ricerche che valorizzino la cultura militare ligure, anche in ambito nazionale ed internazionale,
9. promuove la realizzazione e/o il patrocinio di altre iniziative dirette al perseguimento dello scopo sociale, anche su proposta di soggetti esterni.

L'Associazione non potrà svolgere altra attività al di fuori di quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

(Art. 3)

(Soci)

Possono divenire membri tutti coloro (persone fisiche, soggetti collettivi, istituzioni pubbliche o private, imprese) che, condividendone ed accettandone le finalità, ne abbiano sottoscritto lo Statuto impegnandosi a contribuire alla rivalutazione della cultura militare ligure in Italia e nel mondo.

Possono divenire Soci del CLSM-Onlus:

- persone fisiche (Soci Ordinari, Sostenitori e Benemeriti)
- persone giuridiche
- Enti pubblici e privati (specie con scopi di ricerca)



STATUTO

ca e di conservazione museale).

- Organizzazioni ed Associazioni italiane ed internazionali

Tutti gli Associati (tranne gli "Onorari") sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita, d'anno in anno dal Consiglio Direttivo. I Soci collettivi (secondo le varie categorie) saranno, comunque, tenuti al pagamento di quote superiori a quelle dei Soci Ordinari.

Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione né sono trasmissibili.

Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo, indicando il domicilio cui devono essergli inviate le comunicazioni, allegando dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione e la sua validità è confermata entro tre mesi dal Comitato Scientifico.

L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in apposito registro, la qualità d'associato deve risultare da apposito registro.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese d'Aprile dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di:

1. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre un anno.
2. violazione delle norme etiche o statutarie.
3. interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.
4. condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati, deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. L'associato escluso ha diritto di ricorso al Collegio dei Sindaci, ove esistente.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Comunque la partecipazione all'associazione non può essere temporanea. Tutti gli associati hanno diritto al voto per la approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti

per la nomina degli organi direttivi.

Tutti gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

La rappresentatività dei Soci Collettivi verrà stabilita di volta in volta (anche in base alla contribuzione ed alla consistenza numerica), dal Consiglio direttivo e dal Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo, previo parere del Comitato Scientifico, può nominare Soci Onorari in persone fisiche o Enti che si sono dimostrati particolarmente benemeriti nei settori di competenza dell'Associazione. Il Socio Onorario non è tenuto alla corresponsione della quota associativa.

I "Soci Sostenitori" sono quelli che corrisponderanno volontariamente una quota associativa superiore almeno al doppio di quella basica.

Sono denominati "Soci Benemeriti" quei soci effettivi che abbiano in modo particolarmente evidente contribuito allo sviluppo in campo nazionale e locale dell'Associazione e delle sue iniziative.

(Art. 4)

(Finanziamento delle attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione da donazioni, legati, lasciti.

Le entrate necessarie per la copertura delle spese inerenti alle attività istituzionali svolte provengono da:

1. quote associative annuali,
2. eventuali altri contributi degli associati,
3. erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendono sostenerne le attività.
4. proventi derivati dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e delle attività direttamente connesse, dai redditi dei beni patrimoniali, ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

In relazione all'attività svolta sono tenute le scritture contabili sistematiche e cronologiche atte a rappresentare compiutamente ed analiticamente le entrate e tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, d'utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, o regolamento fanno parte





COORDINAMENTO
LIGURE
STUDI
MILITARI

STATUTO

della medesima ed unitaria struttura.

(Art. 5) (Organi)

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Presidente,
4. il Segretario Generale
5. il Comitato Scientifico,
6. il Collegio dei Sindaci;
7. il Collegio dei Revisori dei conti
8. il Tesoriere.

(Art. 6) (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, essa si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di suo impedimento, su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati qualunque sia il tempo della loro ammissione.

Le assemblee sono convocate con avviso anche verbale o telematico, contenente l'indicazione del giorno dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare comunicato ad ogni associato almeno 7 giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fissa anche la data per la seconda convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, a meno diversa decisione adottata dalla stessa assemblea. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei suoi votanti (presenti in proprio o per delega).

Ogni anno entro il mese di aprile va tenuta un'assemblea dedicata alla gestione dell'associazione: Assemblea Ordinaria. All'Assemblea Ordinaria competono in particolare:

1. la discussione e approvazione del rendiconto delle attività dell'associazione relative all'anno precedente,
2. la discussione e l'approvazione del preventivo di spesa per l'anno in corso,
3. l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci,
4. la ratifica della composizione del Comitato

Scientifico,

5. l'approvazione di modifiche dello statuto e, previo parere del Comitato Scientifico, dei regolamenti esecutivi che si renderanno necessari, specie per l'attuazione di specifiche attività.

L'assemblea deve essere convocata anche se sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le votazioni delle assemblee hanno luogo per alzata di mano o comunque in modo palese, ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea. Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constatare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

(Art. 7) (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la formulazione e la realizzazione dei programmi di attività dell'associazione e, in genere, la sua ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette associati. Viene eletto dall'assemblea e dura in carica due anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio, cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente.

Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo in particolare:

1. l'elezione del Presidente e vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea,
2. la preparazione del rendiconto delle attività





COORDINAMENTO
LIGURE
STUDI
MILITARI

STATUTO

svolte dall'associazione nel corso dell'anno precedente e la relazione annuale del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio Sindacale,

3. la determinazione del preventivo delle attività per l'anno in corso da sottoporre per approvazione all'assemblea ordinaria.
4. la formulazione del programma dettagliato di attività e la sua realizzazione,
5. la determinazione delle quote annuali di partecipazione all'associazione,
6. la gestione economico-finanziaria dell'associazione,
7. il vaglio delle richieste d'associazione,
8. la determinazione dell'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente, nonché il termine per il versamento.

(Art. 8)

(Presidente)

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio.

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne prepara l'ordine del giorno, le presiede.

Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può delegare previa autorizzazione del Consiglio Direttivo alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati consiglieri.

Rimane in carica due anni e può essere riconfermato.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

(Art. 9)

(Comitato Scientifico)

Il Consiglio Direttivo sarà affiancato da un Comitato Scientifico composto da persone qualificate e particolarmente esperte, anche se non Soci, nelle questioni attinenti agli studi necessari per il raggiungimento degli scopi societari.

(Art. 10)

(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale, eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci del CLSM provvede all'esecuzione delle

deliberazioni del Presidente, dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico e cura lo svolgimento delle attività organizzative necessarie per l'ordinata vita sociale, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo.

Per l'espletamento delle sue funzioni attinenti alla gestione amministrativa del CLSM il Segretario Generale è coadiuvato dal Tesoriere, nominato su sua proposta, tra i Soci Ordinari, dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale viene attivato su decisione congiunta dei Presidenti del CLSM e del Comitato Scientifico qualora l'Associazione registri un numero adeguato di Soci (in particolare Collettivi) e le sue funzioni possono essere affidate anche ad un Socio Collettivo.

(Art. 11)

(Esercizio economico-finanziario)

L'esercizio economico-finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale, il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Detto documento dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

È fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

(Art. 12)

(Scioglimento)

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si scioglie su delibera d'un'Assemblea appositamente convocata.

In ogni caso e qualunque sia la causa dello scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e il patrimonio eventualmente esistente in quel momento sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23-12-1996 n.662, salvo di-





COORDINAMENTO
LIGURE
STUDI
MILITARI

STATUTO

versa destinazione imposta dalla legge.

(Art. 13)

(Il Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non associati dall'Assemblea con la designazione del Presidente.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il Collegio resta in carica per la durata di due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Ad esso sono devolute le controversie insorgenti tra gli associati e l'Associazione in relazione alla regolarità dei versamenti previsti e nei casi di delibera di esclusione dell'associato dall'Associazione: deve, comunque, sentire il parere vincolante del Comitato Scientifico.

Giudicheranno "ex bono et aequo" e la loro decisione è inappellabile.

La costituzione del Collegio dei Sindaci è subordinata all'esistenza di almeno n. 30 soci e qualora questa condizione non fosse esecutiva, le sue funzioni sono svolte:

1. dal Consiglio Direttivo per le questioni amministrative,
2. dal Comitato Scientifico per le questioni scientifiche e morali.

(Art. 14)

(Rinvio alla Legge)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del libro I, titolo II del Codice Civile.

Genova, 8/11/2001



UFFICIO ENTRATE GENOVA 2
003892 15 NOV. 2001
REGISTRATO GRATIS